

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

6 aprile 1995 *

Nella causa T-149/89,

Sotralentz SA, società di diritto francese, con sede in Drulingen (Francia), con gli avv.ti Xavier de Mello, Philippe Pepy e Jean Christian Percerou, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Bruno Decker, 16, avenue Marie-Thérèse

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dai signori Norbert Koch, Enrico Traversa e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Nicole Coutrelis e André Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dal 14 al 18 giugno 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), con la quale la Commissione ha condannato ad un'ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l'art. 85, n. 1, del

Trattato CEE. Il prodotto oggetto della Decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d'acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.

2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all'origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.

3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo esser stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della Decisione).

4 In Francia, il 20 giugno 1985 la Commission de la concurrence emetteva un parere relativo alla situazione della concorrenza sul mercato interno della rete elettrosaldata, parere cui faceva seguito la decisione 3 settembre 1985, n. 85-6 DC, del ministro dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio, con la quale venivano inflitte ammende a varie imprese francesi per aver posto in essere azioni e pratiche aventi lo scopo e l'effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza e di ostacolare il normale funzionamento del mercato nel periodo 1982-1984. Alla ricorrente veniva inflitta un'ammenda di 10 000 FF per aver partecipato, dalla fine di settembre 1983 al mese di aprile 1984, ai comportamenti accertati nella Decisione.

5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbeid Luxembourg-Saarbrücken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d'acier (STA) e Fachverband Betonstahlmatten eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l'Évêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.

6 Gli elementi reperiti nell'ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la Commissione a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l'art. 85 del Trattato mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le quote di consegna e i prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.

7 In esito di questo procedimento, la Commissione ha adottato la Decisione. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di intese (accordi e/o pratiche concordate) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la Decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la Decisione, «nel presente caso, piuttosto che di un'intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un'insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamenta-

zione dei singoli mercati parziali, provoca un'ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune».

8 La Decisione reca il seguente dispositivo:

«Articolo 1

Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbe SA ovvero Tréfilarbe Luxembourg-Saarbrücken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Bau-stahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.

Articolo 2

Le imprese menzionate all'articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto

riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.

Articolo 3

A causa delle infrazioni di cui all'articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:

- 1) Tréfilunion SA (TU): un'ammenda di 1 375 000 ECU;
- 2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un'ammenda di 50 000 ECU;
- 3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un'ammenda di 150 000 ECU;
- 4) Sotralentz SA: un'ammenda di 228 000 ECU;
- 5) Tréfilarbeid Luxembourg-Saarbrücken S.à.r.l.: un'ammenda di 1 143 000 ECU;
- 6) Steelinter SA: un'ammenda di 315 000 ECU;
- 7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un'ammenda di 550 000 ECU;

- 8) Thibo Bouwstaal BV: un'ammenda di 420 000 ECU;
 - 9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un'ammenda di 375 000 ECU;
 - 10) ZND Bouwstaal BV: un'ammenda di 42 000 ECU;
 - 11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un'ammenda di 4 500 000 ECU;
 - 12) ILRO SpA: un'ammenda di 13 000 ECU;
 - 13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un'ammenda di 320 000 ECU;
 - 14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un'ammenda di 20 000 ECU;
- (...)».

Svolgimento del processo

- 9 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1989, la ricorrente, Sotralentz SA (in prosieguo: la «Sotralentz»), ha introdotto il

presente ricorso tendente all'annullamento della Decisione. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della Decisione hanno proposto ricorso.

- 10 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale, in applicazione dell'art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1). Dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.
- 11 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione le suddette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell'art. 50 del regolamento di procedura.
- 12 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.
- 13 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
- 14 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell'udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.

Conclusioni delle parti

15 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia annullare la Decisione della Commissione e/o, a titolo complementare e/o in subordine, riformarla nel senso della moderazione.

16 Nella replica, essa ha concluso che il Tribunale voglia:

— constatare che le viene addebitata la partecipazione a tre «intese» distinte;

— annullare la decisione in tutto o nella parte *in qua*;

— in via ulteriormente subordinata, tenuto conto dei mezzi dedotti nella memoria, riformare la Decisione e, statuendo nuovamente, dichiarare che la Sotralentz non ha commesso le infrazioni contestatele nel primo e nel terzo addebito e confermare il secondo solo entro i limiti definiti dalla Sotralentz; di conseguenza, modificare l'ammenda inflittale, riducendola ad un importo simbolico;

— condannare la Commissione alle spese.

17 La Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

Nel merito

- 18 La ricorrente adduce, in sostanza, quattro motivi a sostegno del ricorso. Il primo attiene all'incompetenza della Commissione; il secondo, alla violazione del diritto alla difesa; il terzo, alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato; il quarto, alla violazione dell'art. 15, del regolamento n. 17.
- 19 Benché la ricorrente abbia presentato i suddetti motivi nell'ordine indicato nel punto precedente, il Tribunale ritiene utile esaminare in primo luogo il motivo attinente all'incompetenza della Commissione; in secondo luogo, il motivo attinente alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato; infine, i motivi attinenti alla violazione del diritto alla difesa e dell'art. 15 del regolamento n. 17.

Sul motivo attinente all'incompetenza della Commissione

Argomenti delle parti

- 20 La ricorrente osserva che le autorità francesi si erano pronunciate sugli stessi fatti presi in considerazione dalla Commissione, e cioè sulla determinazione di prezzi e quote in un solo mercato nazionale sul quale operavano produttori nazionali ed importatori del mercato comune. La decisione francese riguardava, tuttavia, solo imprese francesi o aventi il loro centro operativo in Francia (Tréfilarbed). Essa era stata adottata espressamente in base al decreto 30 giugno 1945 nonché, implicitamente, ma necessariamente, in base al diritto comunitario. Ora, secondo il principio generale non bis in idem, la Commissione non avrebbe il potere di pronunciarsi sugli stessi fatti e le imprese francesi non potrebbero oggi essere condannate di nuovo in ragione dell'applicazione, agli stessi fatti, degli stessi principi economico-giuridici.
- 21 In proposito la ricorrente sostiene che, benché la Corte abbia avuto occasione di dichiarare (sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, Walt Wilhelm, Racc. pag. 1) che

la stessa intesa può, in via di principio, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, il caso di specie si differenzia, però, da quello preso in esame nella suddetta causa. Quest'ultima riguardava infatti una situazione nella quale i due procedimenti erano stati iniziati quasi nella stessa data ed in cui i diritti applicabili — quello tedesco e quello comunitario — erano divergenti quanto al principio del loro intervento ed al loro ambito geografico d'applicazione. Nella presente causa la situazione sarebbe diversa. La autorità francesi e la Commissione perseguirebbero esattamente gli stessi fatti: un accordo internazionale avente ad oggetto la determinazione, su un mercato nazionale, di quote comprendenti le importazioni, nonché di prezzi praticati da tutti gli operatori, compresi gli importatori.

22 Infine, la ricorrente osserva che sia il parere della Commission de la concurrence francese sia la decisione del ministro francese non mancano di ricordare le perturbazioni arrecate al commercio fra Stati membri dalle intese cui hanno partecipato imprese straniere. Essa aggiunge che la Commissione, ammesso che abbia reperito importanti prove, non ha precisato, né nella Decisione né nella comunicazione degli addebiti, quali fatti nuovi siano stati messi in luce da queste prove, né soprattutto perché essi la riguarderebbero personalmente.

23 La Commissione oppone, in primo luogo, che a torto la ricorrente sostiene che le autorità francesi hanno statuito in base al diritto comunitario e sugli stessi fatti che costituiscono oggetto della Decisione. Per la Commissione, la decisione francese non è altro che una decisione d'attuazione dell'art. 50 del decreto 30 giugno 1945, n. 45-1483, e l'idea ch'essa sia basata anche «implicitamente, ma necessariamente» sul diritto comunitario non ha alcun senso sul piano giuridico. Quando intendono applicare il diritto comunitario della concorrenza, le autorità francesi lo fanno esplicitamente. Inoltre, la Commissione sostiene che la decisione francese non ha tenuto conto degli effetti delle intese sul commercio intracomunitario, bensì sul mercato interno, come viene precisato nel punto X.1.C. del parere sul quale essa è basata.

24 In secondo luogo, la Commissione contesta l'interpretazione data dalla ricorrente alla sentenza *Walt Wilhelm e a.* (loc. cit.). A suo avviso, mentre è esatto che quella

causa riguardava un caso diverso da quello ora in esame, è invece del tutto infondato il ragionamento a contrario che la ricorrente tenta di fare, desumendo, dal fatto che allora i procedimenti comunitario e nazionale erano simultanei, l'incompetenza della Commissione nell'attuale fattispecie, perché qui la Decisione è posteriore all'azione delle autorità francesi. Nel punto 4 della motivazione della sentenza *Walt Wilhelm e a.* è detto infatti che «in principio le autorità nazionali competenti in materia di intese possono instaurare un procedimento anche nei casi che [possono costituire] oggetto di una decisione della Commissione». Se un caso esaminato da un'autorità nazionale «può costituire» oggetto di una decisione della Commissione, ciò significa, per la Commissione, ch'essa conserva ogni facoltà di agire riguardo a situazioni già esaminate da un'autorità nazionale. È chiaro, per la Commissione, che l'azione di un'autorità nazionale in materia di concorrenza non può spogliarla dei poteri che le spettano a norma dell'art. 89 del Trattato CEE.

- 25 Infine, la Commissione fa valere ch'essa disponeva di elementi che non erano in possesso della Commission de la concurrence francese [v., in particolare, allegati (all.) 6 e 21 della comunicazione degli addebiti (c.a.)].

Giudizio del Tribunale

- 26 Si deve sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la stessa intesa può, in via di principio, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, l'uno dinanzi alle autorità comunitarie, ai sensi dell'art. 85 del Trattato, l'altro dinanzi alle autorità nazionali, ai sensi del diritto interno. La Corte ha infatti dichiarato che, in principio, le autorità nazionali competenti in materia di intese hanno la facoltà di procedere nei casi che possono costituire oggetto di una decisione della Commissione; tuttavia, onde salvaguardare la finalità generale del Trattato, tale applicazione parallela della disciplina nazionale è ammissibile solo in quanto non pregiudichi l'uniforme applicazione, nell'intero mercato comune, delle norme comunitarie sulle

intese e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in applicazione delle stesse (sentenza Walt Wilhelm e a., loc. cit., punto 4).

27 Conseguentemente, la Commissione conserva la propria competenza a pronunciarsi, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, su fatti già esaminati dalle autorità nazionali.

28 Il Tribunale constata che, nel caso di specie, la suddetta decisione n. 85-6 DC del ministro francese dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio, è basata sul parere 20 giugno 1985 della Commission de la concurrence francese, nonché, espressamente, come del resto è stato ammesso dalla stessa ricorrente, sull'art. 50 del suddetto decreto n. 45-1483, ed è stata pertanto adottata nell'ambito del diritto nazionale in materia di concorrenza, che riguarda gli effetti delle intese sul mercato interno. Inoltre, il Tribunale ritiene che la Commissione poteva, com'è stato da questa giustamente sottolineato, giungere alle proprie conclusioni in funzione delle prove di cui era in possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponeva la Commission de la concurrence francese, e ch'essa non può essere vincolata dalle conclusioni delle autorità nazionali.

29 D'altro canto, si deve rilevare che nella giurisprudenza della Corte è stata ammessa la possibilità di un cumulo delle sanzioni qualora vi siano due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, e la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri in materia d'intese. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che un'esigenza generale d'equità implica che, nel commisurare l'ammenda, la Commissione deve tener conto delle sanzioni che siano state già irrogate all'impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conse-

guenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario (v., in proposito, sentenze della Corte 13 febbraio 1969, Walt Wilhelm e a., loc. cit., punto 11, e 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/Commissione, Racc. pag. 1281, punto 3).

30 Il Tribunale constata che ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui la Commissione ha tenuto conto, nel punto 205 della Decisione, dell'ammenda già inflitta dalle autorità francesi.

31 Questo motivo dev'essere perciò disatteso.

Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

32 La ricorrente contesta, anzitutto, l'analisi del mercato effettuata dalla Commissione. Essa sostiene, poi, di non aver partecipato alle intese relative al mercato francese nel periodo 1981-1982 e denuncia il fatto che, nella Decisione, la Commissione è incorsa in errore quanto alla durata della sua partecipazione alle intese attuate sul mercato francese nel periodo 1983-1984. Infine, essa nega di aver partecipato ad un'intesa con la BStG sul contingentamento delle proprie esportazioni in Germania.

I — *Sul mercato in questione*

Argomenti delle parti

33 Preliminarmente, la ricorrente osserva che nella Decisione vi sono lacune di carattere tecnico ed economico tali da impedire al Tribunale di esercitare il proprio con

trollo. In particolare, a suo avviso, la Decisione (punto 3) contiene un errore quando elenca tre categorie di rete saldata (rete standard, rete su misura e rete su apposito disegno), dato che esistono solo due categorie di macchine, quelle con cui si può fabbricare solo rete standard e quelle con cui si può fabbricare rete saldata su apposito disegno. Essa ritiene che questi due tipi di rete saldata non siano in concorrenza ed afferma che, per constatare il contrario, sarebbe necessario che, in seguito ad eventi esterni difficilmente prevedibili o ad un sistematico calo dei prezzi della rete standard, questa «scacci» dal mercato la rete fabbricata su apposito disegno. La ricorrente ammette, tuttavia, che ciò si è verificato nel periodo in esame.

- 34 La Commissione osserva che la formulazione di questo mezzo potrebbe far pensare ch'esso si riferisca alla motivazione della Decisione. Tuttavia, secondo la Commissione, riportandosi alle pagine 8-14 del ricorso, alle quali fa rinvio la stessa ricorrente, ci si accorge che si tratta semplicemente di varie considerazioni sulla definizione del mercato rilevante. La Commissione sottolinea che, nella Decisione, non si dice alcunché di diverso da quanto affermato dalla ricorrente, quando, nel punto 3, si afferma che «vi è ampia sostituibilità fra la rete standard e la rete su misura» e che si può parlare in genere del mercato della rete saldata «entro il quale esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno».

Giudizio del Tribunale

- 35 Secondo il Tribunale, la censura della ricorrente riguarda, com'è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, aspetti relativi alla definizione del mercato rilevante e, a suo avviso, si tratta di considerazioni infondate. Da una parte, infatti, il Tribunale constata che dai documenti menzionati nei punti 86-107 della Decisione risultano differenziazioni fra la rete standard e la rete su misura, i cui prezzi sono diversi. Dall'altra, la ricorrente interpreta in modo inesatto la Decisione, poiché nel punto 3 della stessa si rileva che la rete standard e la rete su misura sono ampiamente intercambiabili e che, nell'ambito del mercato della rete saldata, esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno. Inoltre, il Tribunale constata che dalle affermazioni della stessa ricorrente risulta che esistono, e che in realtà sono esistite, possibilità di concorrenza fra i vari tipi di rete saldata.

36 Questa censura dev'essere perciò respinta.

II — *Sull'accertamento delle intese*

A — *Sul mercato francese*

1. *Per il periodo 1981-1982*

Atto impugnato

37 La Decisione (punti 23-50 e 159) fa carico alla ricorrente di avere partecipato, fra l'aprile 1981 e il marzo 1982, ad una prima serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall'altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère Bourgeois Commerciale e Tréfilarbebed), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia.

Argomenti delle parti

38 La ricorrente nega di aver partecipato alle intese e sostiene che la Commissione non ha affatto provato tale partecipazione.

39 Secondo la ricorrente, la tabella che figura nell'allegato 6 della comunicazione degli addebiti, e riportata nel punto 29 della Decisione, tabella nella quale sono indicati

i quantitativi di rete saldata consegnati dai produttori francesi dal 1978 al 1981 nonché certe quote per impresa, non fornisce una prova evidente. Detta tabella sarebbe stata infatti redatta nell'ottobre 1982; essa prende in considerazione il 1981 e fa riferimento al primo semestre del 1982, mentre nulla prova che siano state previste quote per il periodo aprile 1981 - marzo 1982. La ricorrente si chiede, d'altra parte, quale interesse poteva esservi, nell'ottobre 1982, a calcolare quote che si riferivano a dieci mesi del 1981 e ai primi due mesi del 1982.

40 Per quanto riguarda il telex inviato dal signor Marie, della Tréfilunion, al signor Cattapan, delle Ferriere Nord, il 23 aprile 1982 (all. 21 c.a., punto 42 della Decisione), in cui si parla del «rinnovo» o della proroga degli accordi del 1981-1982 — venuti a scadere il 31 marzo 1982 — per i successivi tre o quattro mesi, la ricorrente sottolinea che detto telex prova il contrario di quanto sostiene la Commissione. Il signor Marie scrive, infatti, che «la decisione definitiva di Sotral sarà nota solo nel corso della settimana 17. Essa non deve modificare la decisione presa da tutti noi». Secondo la ricorrente, l'interpretazione che la Commissione dà di questo telex è errata, poiché in realtà da esso risulta che l'attesa decisione poteva essere positiva o negativa e che, se in avvenire l'astensione della Sotralentz sarebbe stata priva di effetto, ciò significa che la stessa cosa era avvenuta in passato. Questa tesi della ricorrente sarebbe confermata dal resoconto della riunione tenuta il 21 aprile 1982 dal «club dei nazionalizzati» e dai suoi alleati (all. 24 c.a., punto 45 della Decisione), assente la Sotralentz, resoconto nel quale si dice che «il signor Sigward (Tréfilunion) cercherà di avere entro otto giorni un incontro con il signor Lentz (Sotralentz) per chiedergli di aderire agli accordi che verranno presi in tale riunione».

41 La Commissione sostiene, riguardo alla tabella figurante nell'allegato 6 della comunicazione degli addebiti, che questa tabella, benché redatta fin dal 1982, illustra perfettamente il funzionamento delle intese nel periodo 1981-1982, e che da essa risulta come la Sotralentz rientrasse effettivamente fra le imprese interessate. Le quote sarebbero state attribuite, in ampia misura, in funzione delle quote di mercato precedentemente acquisite da ciascuna delle imprese partecipanti, secondo un sistema descritto nel punto 27 della Decisione in base ad una nota interna della Tréfilunion datata 1° dicembre 1981 (all. 5 c. a., punto 24 della Decisione), che a sua volta faceva riferimento ad una «recente intesa». Questo dato di fatto sarebbe quindi accertato anche indipendentemente dalla tabella in questione. La ricorrente non potrebbe obiettare che questa sia valida soltanto per il periodo nel quale era stata redatta, cioè

per il secondo semestre del 1982. Dalla tabella risulterebbe infatti, nella colonna «quote», il 7,40% per la Tréfilarbed. Tale quota del mercato francese corrisponderebbe esattamente, per il 1980, a 15 600 tonnellate, cioè alle 1 300 tonnellate mensili delle quali si sarebbe parlato in una riunione fra la Tréfilarbed e la Tréfilunion, il 20 ottobre 1981, come risulterebbe da una nota della Tréfilunion in data 23 ottobre 1981 (all. 1 c.a., punto 46 della Decisione). Questa constatazione dovrebbe esser posta in relazione con la suddetta nota 1° dicembre 1981, nella quale il signor Duroux, della Tréfilunion, affermava che, sul mercato francese nel 1981, «il volume delle importazioni si (era) praticamente mantenuto sul livello del 1980». Sarebbe perciò chiaro che la tabella figurante nell'allegato 6 della comunicazione degli addebiti si colloca esattamente nel contesto della proroga degli accordi del 1981-1982 e ne descrive esattamente il meccanismo, quali che siano, d'altra parte, gli effetti concreti derivati, alla fine del 1982, dai calcoli in essa contenuti.

- 42 La Commissione aggiunge che il resoconto della riunione del 21 aprile 1982 (all. 21 c.a.) ed il telex 23 aprile 1982 del signor Marie (all. 24 c.a.) sono documenti posteriori alle intese del 1981-1982, e relativi alla proroga delle stesse, dai quali emergerebbe che stavano per essere conclusi nuovi accordi, cui la Sotralentz era invitata ad aderire. Per la Commissione, questi documenti proverebbero quindi che, a quell'epoca, la Sotralentz era ancora considerata un membro della «parte francese» che doveva essere sentita allorché si trattava di negoziare le condizioni nei confronti dei produttori italiani nel prorogare gli accordi del 1981-1982. Se così non fosse, e se, come spiega la Sotralentz, questa non avesse partecipato alle intese del 1981-1982, non vi sarebbe stato alcun motivo di sentire il suo parere circa la proroga degli accordi con i produttori italiani. Quanto alla precisazione del signor Marie, nel senso che la decisione della Sotralentz «non deve modificare la decisione presa da tutti noi», anch'essa va intesa, secondo la Commissione, in tale contesto di trattative con i produttori italiani e significa che questi ultimi non avrebbero dovuto far valere un'eventuale posizione divergente della Sotralentz (o la sua futura inosservanza dei nuovi prezzi appena concordati) per non conformarsi agli impegni assunti.

Giudizio del Tribunale

43 Il Tribunale constata che la Commissione basa gli addebiti mossi alla ricorrente su una lettura combinata ed una valutazione globale, da un lato, di documenti dai quali, secondo la Commissione, risulta l'esistenza di intese sul mercato francese nel periodo 1981-1982, vale a dire, in particolare, la tabella figurante nell'allegato 6 della comunicazione degli addebiti, la nota 23 ottobre 1981 della Tréfilunion (all. 1 c.a.) e la nota interna 1° dicembre 1981 della Tréfilunion (all. 5 c.a.) e, dall'altro, di documenti che, sempre secondo la Commissione, dimostrano l'esistenza di tentativi per giungere ad una proroga di dette intese, in particolare il telex 20 aprile 1982 del signor Cattapan, della Ferriere Nord, alla Italmet, rappresentante in Francia della Ferriere Nord e della Martinelli (all. 20 c.a., punto 42 della Decisione), il telex 23 aprile 1982 del signor Marie al signor Cattapan (all. 21 c.a., punto 42 della Decisione) e il resoconto della riunione del 21 aprile 1982 (all. 24 c.a., punto 45 della Decisione). Questi ultimi documenti, posti in relazione con quelli menzionati sopra, fornirebbero la prova della partecipazione della Sotralentz alle intese del 1981-1982.

44 Il Tribunale ritiene che i documenti dai quali risulta l'esistenza di tentativi di varie imprese per prorogare gli accordi posti in essere durante il periodo 1981-1982 non costituiscono, di per sé, una prova diretta della partecipazione della ricorrente ai suddetti accordi; questi documenti mettono in luce solo l'interesse delle imprese che avevano già acconsentito a detta proroga ad ottenere anche l'adesione della Sotralentz, nonché i loro tentativi di convincere quest'ultima. Tali documenti provano inoltre che, all'epoca dei fatti in esame, la Sotralentz non si atteneva agli accordi in questione, com'è stato del resto ammesso dalla stessa Commissione; infine, essi forniscono un indizio dell'esistenza di minacce nei confronti della Sotralentz per il caso che questa non aderisse alla proroga degli accordi.

45 Pertanto, la prova della partecipazione della Sotralentz a pratiche anticoncorrenziali dovrebbe trovarsi in altri documenti. Quanto alla tabella figurante nell'allegato 6 della comunicazione degli addebiti, documento che la Commissione considera un

fondamentale elemento probatorio, si deve constatare ch'essa è datata 1° ottobre 1982; che si tratta, come la stessa Commissione ha ammesso in udienza, di un montaggio risultante dall'addizione di due colonne relative alle quote assertivamente vigenti dall'aprile 1981 al marzo 1982; che, in queste colonne, la prima indica la quota di un'impresa (la TECTA) che non figura nella seconda, discordanza di cui la Commissione, nel rispondere ad un quesito del Tribunale in udienza, non ha potuto dare una spiegazione coerente; e, infine, che le quote assertivamente assegnate alle varie imprese sono diverse in ciascuna colonna. Questo complesso di circostanze fa sorgere dubbi quanto all'intrinseca affidabilità del documento in questione.

- 46 Si deve rilevare che la suddetta tabella fa riferimento soltanto ai produttori francesi, senza indicare le quote assertivamente assegnate ai produttori stranieri. Perciò, il Tribunale ritiene che, di per sé, detta tabella non costituisca — com'è stato, del resto, ammesso dalla Commissione sia nella fase scritta, sia nella fase orale del procedimento — una prova della partecipazione della ricorrente, quale viene posta a suo carico nella Decisione, ad intese alle quali avrebbero aderito produttori stranieri e che avrebbero pregiudicato il commercio intracomunitario, circostanza che avrebbe giustificato l'intervento della Commissione. Quest'ultima ha cercato, è vero, di spiegare la tabella alla luce di altri elementi probatori, relativi sia all'esistenza sia al funzionamento delle intese, e in proposito si è basata in particolare sulla nota interna 1° dicembre 1981 della Tréfilunion (all. 5 c.a.), che si riferisce ad una «intesa recente», e sulla nota 23 ottobre 1981 (all. 1 c.a.) che accenna a discussioni nell'ambito dell'intesa. Tuttavia, detti allegati non sono stati notificati alla Sotralentz e non possono, quindi, essere in alcun modo utilizzati nei suoi confronti; inoltre, e comunque, né l'una né l'altra delle due note contiene alcun riferimento, espresso o tacito, alla Sotralentz.

- 47 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale considera che la Commissione non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese attuate sul mercato francese durante il periodo 1981-1982.

48 Ne consegue che la censura della ricorrente dev'essere accolta e che la Decisione va annullata nella parte in cui vi si accerta, a carico della ricorrente, la partecipazione di questa alle intese poste in essere sul mercato francese nel periodo 1981-1982.

2. Per il periodo 1983-1984

Atto impugnato

49 La Decisione (punti 51-76, 160 e 161) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a una seconda serie d'intese sul mercato francese, nelle quali sarebbero stati coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall'altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l'Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale (FBC) — la FBC si occupava della vendita dei prodotti della TFE — e Tréfilarbed). Queste intese avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia, ed uno scambio d'informazioni. Esse sarebbero state poste in atto fra l'inizio del 1983 e la fine del 1984 e sarebbero state formalizzate mediante l'adozione, il 14 ottobre 1983, di un «protocollo di accordo» stipulato per il periodo 1° luglio 1983 - 31 dicembre 1984. In questo protocollo sarebbero sanciti i risultati delle varie trattative fra i produttori francesi, italiani, belgi e l'Arbed, riguardo alle quote e ai prezzi da applicare sul mercato francese, e la quota delle importazioni dal Belgio, dall'Italia e dalla Germania sarebbe fissata al 13,95% del consumo sul mercato francese, «nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori e i produttori francesi».

Argomenti delle parti

50 La ricorrente ammette di aver partecipato alle suddette intese. Tuttavia, essa fa valere di aver aderito solo perché costrettavi e sotto la minaccia di misure di ritorsione. Quanto alla durata della sua partecipazione, la ricorrente sostiene che questa

è cessata alla fine del giugno 1984 e sottolinea che né nella comunicazione degli addebiti né nella Decisione è fissata alcuna data al riguardo, mentre, nel punto 76 della Decisione, la Commissione stabilisce il giugno 1984 come la data in cui era cessata la partecipazione dell'Arbed e delle imprese belghe.

- 51 La Commissione oppone che la Sotralentz non viene menzionata nel punto 76 della Decisione, perché non è accertato se quest'impresa avesse o meno rispettato il protocollo di accordo — il quale doveva avere effetto fino al 31 dicembre 1984 — oltre il mese di giugno 1984, e che, nel dubbio, all'interessata non è stata inflitta alcuna ammenda per il periodo successivo a questa data. La Commissione osserva che, se è vero che la situazione specifica della ricorrente nell'ambito delle intese del 1983-1984 non è evocata espressamente, ciò non toglie che, nella Decisione, è stato precisato che si erano avute differenze «(nella) misura e (nella) durata della collaborazione delle imprese partecipanti» (punto 203) e che «in alcuni casi i prezzi e i quantitativi concordati dalle parti non (erano) stati rispettati» (punto 200).

Giudizio del Tribunale

- 52 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato alle intese poste in atto sul mercato francese nel periodo 1983-1984, anche se contesta la durata della propria partecipazione.
- 53 Preliminarmente, il Tribunale considera che la ricorrente non può far valere a proprio vantaggio il fatto di esser stata costretta a partecipare alle riunioni. Ammesso che abbia effettivamente subito pressioni, essa avrebbe infatti potuto denunciarle alle autorità competenti e presentare alla Commissione un reclamo a norma del-

l'art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare alle intese in questione (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls/Commissione, Racc. II-499, punto 128).

54 Per quanto riguarda la durata della partecipazione della ricorrente alle intese, va rilevato che il protocollo di accordo dell'ottobre 1983 è stato concluso per il periodo 1° luglio 1983 - 31 dicembre 1984. Il Tribunale considera che la Decisione dev'essere interpretata nel senso che la durata dell'infrazione posta a carico dei partecipanti si estende dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984, salvi i casi in cui la Decisione indica espressamente un'altra data. In proposito si deve rilevare che, nel punto 70 della Decisione, la Commissione afferma che la ILRO non ha più rispettato le intese a partire dal maggio 1984, mentre, nel punto 76, essa dice che la Boël/Trébos, la TFE/FBC e l'Arbed non le hanno più rispettate dopo il giugno 1984. Perciò, non avendo la decisione riservato una menzione particolare alla Sotralentz, il Tribunale considera che l'infrazione posta a carico di quest'impresa è durata dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984.

55 Il Tribunale non può condividere la tesi della Commissione secondo cui, non sapendo se la Sotralentz avesse o meno rispettato gli accordi oltre il mese di giugno 1984, nel dubbio essa non le ha inflitto ammende per il periodo successivo al giugno 1984. Infatti, se non era in grado di provare che la ricorrente aveva continuato a partecipare alle intese dopo il mese di giugno 1984 e se, perciò, non le ha inflitto ammende per il periodo successivo a tale data, la Commissione aveva l'obbligo di precisarlo nella Decisione affinché la ricorrente fosse posta in condizioni di sapere come la durata della sua partecipazione era stata valutata rispetto alla durata generale dell'infrazione. Quest'obbligo non è soddisfatto dalla generica dichiarazione, fatta dalla Commissione nel punto 203 della Decisione, di aver tenuto conto della misura e della durata dell'infrazione delle imprese partecipanti.

56 La censura della ricorrente dev'essere, quindi, parzialmente accolta e la Decisione dev'essere annullata nella parte in cui fa carico alla ricorrente della sua partecipazione, oltre il giugno 1984, alle intese poste in essere sul mercato francese nel periodo 1983-1984.

B — *L'intesa fra la BStG e la Sotralentz**Atto impugnato*

- 57 La Decisione (punti 144-146 e 177) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, nell'ambito delle intese che miravano a proteggere il cartello di crisi strutturale tedesco contro le importazioni non controllate di rete saldata, ad un'intesa con la BStG riguardante il contingentamento delle proprie esportazioni in Germania. La decisione si basa su un telex inviato dalla BStG, il 24 ottobre 1985, alla ricorrente, nel quale si comunicavano le cifre relative alle consegne sul mercato in Germania, e sulla risposta data dalla Sotralentz con un telex del 4 novembre 1985, in cui si comunicavano i dati relativi alle forniture da essa effettuate in Germania nei mesi di settembre e ottobre 1985. Secondo la Decisione, che si basa, in proposito, sulle dichiarazioni rese dal signor Müller, amministratore delegato della BStG, ai funzionari della Commissione nel corso degli accertamenti del 6 e del 7 novembre 1985, questo scambio d'informazioni aveva luogo ogni mese, e costituirebbe almeno una pratica concordata, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri (punti 144 e 177). Nella Decisione si constata, infine, che lo scambio d'informazioni rivela, oltre all'esistenza di un'intesa in materia di quote, il desiderio, da parte della BStG, di controllare le importazioni provenienti dalla Francia su base mensile (punto 146), modo di calcolo che era anche quello adottato nell'accordo di cartello.
- 58 La Decisione sottolinea che la BStG e la Sotralentz hanno tentato di giustificare tale corrispondenza col fatto che, tra le due imprese, esisteva un contratto di licenza di brevetto, il quale autorizzava la Sotralentz a produrre in Francia rete su misura secondo il brevetto BStG. La comunicazione, da parte della Sotralentz, dei quantitativi da questa forniti rappresentava semplicemente l'adempimento degli obblighi di comunicazione e di pagamento da essa assunti nell'ambito di tale contratto. Secondo la Decisione (punto 145), questo argomento è smentito dai seguenti fatti: a) gli obblighi di comunicazione di un licenziatario riguardano la sua produzione totale e non soltanto le forniture su un determinato mercato; b) la BStG aveva indicato le cifre esatte delle consegne complessive per l'approvvigionamento del mercato tedesco, il che potrebbe spiegarsi solo nell'ambito di una disciplina di quote; c) il brevetto della BStG era già scaduto prima della comunicazione delle informazioni di cui trattasi, cosicché la Sotralentz non aveva più alcun obbligo di comunicazione o pagamento.

Argomenti delle parti

- 59 La ricorrente ribadisce che lo scambio d'informazioni di cui le viene fatto carico si spiega con l'esistenza di un contratto di licenza di brevetto fra essa stessa e la BStG. La stipulazione di tale contratto del 28 giugno 1979 si sarebbe resa necessaria, dopo la scadenza, nel 1976, di un brevetto austriaco, per consentirle di fabbricare rete dentata a incastro («tipo ascensore») e di accedere, data la sua vicinanza, al mercato della Germania sud-occidentale. La licenza concessa dalla BStG era valida per la Germania e per i Paesi Bassi.
- 60 La ricorrente sostiene che questo contratto giustifica lo scambio mensile d'informazioni sui quantitativi consegnati in Germania, in quanto si trattava di un mezzo per agevolare l'adempimento degli obblighi reciproci delle parti. Quanto alla mancanza d'informazioni sui quantitativi consegnati nei Paesi Bassi, la ricorrente fa valere che queste forniture erano molto modeste rispetto al tetto fissato nel contratto e che, pertanto, un controllo mensile o trimestrale di questa attività era inutile. Inoltre, la ricorrente osserva che il contratto di licenza era indipendente da qualsiasi ripartizione del mercato tedesco ed era anteriore, di tre anni e mezzo, alla costituzione del cartello di crisi tedesco.
- 61 La Commissione precisa ch'essa non ha considerato, di per sé, il contratto di licenza con la BStG come un'infrazione, ma sottolinea che il fatto che la BStG abbia comunicato alla Sotralentz il totale dei quantitativi consegnati in Germania costituisce, in realtà, un indizio dell'esistenza di un accordo in materia di quote. Secondo la Commissione, l'accertata periodicità mensile degli scambi d'informazioni, in relazione con altri elementi del fascicolo, le ha permesso di concludere che lo scambio d'informazioni considerato nella Decisione non derivava dagli obblighi del contratto di licenza.
- 62 Rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale nella fase scritta del procedimento e in udienza, le parti hanno indicato quali erano i brevetti che costituivano oggetto del contratto di licenza fra la ricorrente e la BStG, e le rispettive date di scadenza.

Giudizio del Tribunale

- 63 Occorre verificare se gli elementi addotti dalla Commissione — vale a dire lo scambio mensile d'informazioni ed il fatto che la BStG ha comunicato alla Sotralentz il totale dei quantitativi consegnati in Germania — costituiscano un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, che proverebbe l'esistenza di un accordo in materia di quote.
- 64 Si deve ricordare che la ricorrente ha opposto, ai suddetti indizi, una giustificazione dello scambio d'informazioni di cui trattasi basata sull'esistenza di un contratto di licenza di brevetto che la legava alla BStG. Stando così le cose, il Tribunale è tenuto ad accertare se i fatti addotti dalla Commissione non possano trovare una spiegazione diversa dall'esistenza di un accordo sulle quote e, in particolare, se possano spiegarsi con l'esistenza di un contratto di licenza di brevetto tra la BStG e la Sotralentz (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125 a C-129/85, Ahlström e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punti 70-72).
- 65 Preliminarmente, il Tribunale sottolinea che la Commissione non si è pronunciata sulla questione se il contratto di licenza di brevetto fra la BStG e la Sotralentz costituisca un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato. Ne consegue che tale questione è irrilevante ai fini della valutazione del Tribunale.
- 66 Per quanto riguarda il numero dei brevetti compresi nel contratto di licenza del 28 giugno 1979 e la durata degli stessi, il Tribunale constata, alla luce delle risposte date dalle varie parti ai quesiti che sono stati loro posti nel corso della fase scritta e della fase orale del procedimento, che l'impresa BStG era titolare di brevetti validi per la Francia, per i Paesi Bassi e per la Germania. Per il territorio francese, essa era titolare del brevetto n. 1 578 746 (Procédé pour l'obtention d'une barre d'armature de béton — procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento), nonché del brevetto n. 6 920 046 (Treillis d'armature soudé par points — rete d'armatura saldata a punti); per il territorio olandese, del brevetto n. 135 455 (Werkwijze voor het vervaardigen van een stalen wapeningsstaaf voor beton — procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento); per il territorio tedesco, del brevetto n. 1 609 605 (Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines

Betonbewehrungsstäbes — procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento), valido fino al 3 gennaio 1985, nonché del brevetto n. 1 759 969 (Punktgeschweißte Bewehrungsmatte — rete d'armatura saldata a punti), valido fino al 25 giugno 1986.

67 Il contratto di licenza stipulato il 28 giugno 1979 fra la BStG e la Sotralentz riservava alla BStG, nell'art. 5, il diritto di limitare, per anno civile, il quantitativo di prodotti coperti dal contratto che la Sotralentz era autorizzata a mettere in commercio. Tuttavia, il contratto garantiva alla Sotralentz che tale quantitativo massimo annuo non avrebbe potuto essere fissato dalla BStG a meno dell'1% delle vendite totali di rete saldata e di barre per cemento armato in Germania e del 2,5% delle vendite totali di rete saldata e di barre per cemento armato nei Paesi Bassi. Il contratto prevedeva, per il 1979, riguardo alla distribuzione dei prodotti coperti dai brevetti, un tetto di 12 500 tonnellate per la Germania e di 4 000 tonnellate per i Paesi Bassi.

68 Il contratto di licenza prevedeva anche il pagamento di un diritto di 1,5 DM la tonnellata, da versare trimestralmente, per i quantitativi di prodotti coperti dal contratto e messi in commercio dalla Sotralentz (art. 6, paragrafi 1 e 5). In udienza, è stato accertato che questo diritto, invece di essere pagato, veniva conteggiato nel prezzo di determinate attrezzature che la Sotralentz aveva acquistato presso la divisione «macchine» della BStG. Il contratto di licenza contemplava una penalità da pagare ogni qualvolta il quantitativo annuo previsto venisse superato di 200 tonnellate (art. 8). Esso stabiliva inoltre, a carico della Sotralentz, l'obbligo di tenere una regolare contabilità delle forniture dei prodotti coperti dal contratto, la quale poteva essere controllata in qualsiasi momento dalla BStG (art. 6, paragrafi 6 e 7). Infine, il contratto era entrato in vigore il 1° marzo 1979, per una durata indeterminata, ma doveva cessare di avere effetto al più tardi con l'estinzione dell'ultimo diritto ceduto esistente (art. 9).

69 In base a questo esame il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, le conclusioni tratte dalla Commissione, secondo cui lo scambio d'informazioni derivava da un accordo

in materia di quote, non sono le sole possibili. Lo scambio d'informazioni risponde infatti alle clausole del contratto di licenza di brevetto che esisteva, all'epoca dei fatti rilevanti, tra la BStG e la Sotralentz e trova in dette clausole una spiegazione plausibile. Più precisamente, il fatto che alla Sotralentz fosse imposto un limite massimo annuo di forniture in Germania, limite che, a sua volta, non doveva essere inferiore all'1% del totale delle vendite effettuate in territorio tedesco, il diritto di controllo spettante alla BStG sulle forniture della Sotralentz al fine di vegliare al rispetto di detto limite, nonché il pagamento di diritti trimestrali, potevano rendere necessario, per una corretta pianificazione della produzione, uno scambio mensile d'informazioni, fornite tanto da parte della BStG, sulle consegne complessive in Germania, quanto da parte della Sotralentz, sull'entità delle proprie forniture. Circa la durata dello scambio d'informazioni, va rilevato che il contratto, dovendo produrre i suoi effetti fino all'estinzione dell'ultimo diritto ceduto esistente, è rimasto in vigore fino al 25 giugno 1986, cioè per un periodo che comprendeva quello dello scambio d'informazioni considerato nella Decisione, il quale ha avuto luogo nei mesi di ottobre e novembre 1985.

- 70 Poiché lo scambio d'informazioni cui si riferisce la Decisione può spiegarsi in base al contratto di licenza di brevetto fra la BStG e la Sotralentz, si deve concludere che la Commissione non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente ad un'intesa relativa al contingentamento delle proprie esportazioni in Germania.
- 71 La censura della ricorrente dev'essere perciò accolta e la Decisione dev'essere annullata nella parte in cui fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad un'intesa relativa al contingentamento delle proprie esportazioni in Germania.

Sui motivi attinenti alla violazione del diritto alla difesa ed alla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17

- 72 Contro il complesso delle constatazioni effettuate nella Decisione, la ricorrente ha dedotto due motivi, rispettivamente attinenti alla violazione del diritto alla difesa

ed alla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17. Poiché, in merito alle infrazioni addebitate alla ricorrente per quanto riguarda il mercato francese nel periodo 1981-1982 e in merito all'esistenza di un'intesa con la BStG, è stato accolto il motivo attinente alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo, in relazione a tali infrazioni, statuire sugli altri motivi suddetti. Questi devono però essere esaminati per quanto riguarda l'infrazione accertata per il mercato francese nel periodo 1983-1984, escludendo, tuttavia, gli argomenti che sono stati già implicitamente accolti dal Tribunale riguardo alle altre infrazioni.

I — *Sulla violazione del diritto alla difesa*

- 73 In primo luogo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in quanto, nella Decisione, la Commissione non avrebbe esaminato i suoi argomenti basati sul fatto ch'essa aveva agito per costrizione e non avrebbe precisato la durata della sua partecipazione alle infrazioni. In proposito, basta ricordare che il Tribunale si è già pronunciato, in precedenza, sulle censure riguardanti lo stato di costrizione nel quale la ricorrente si sarebbe trovata ad agire e la durata della sua partecipazione alle infrazioni (v. supra, punti 53-55) e che, per giurisprudenza costante, benché a norma dell'art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto adottati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo (sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione, Racc. pag. 3831, punto 88, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/Commissione, Racc. pag. II-1155, punto 324). Questa censura dev'essere quindi respinta.

- 74 In secondo luogo, la ricorrente critica il fatto che la Commissione, in generale, formuli a suo carico addebiti che inizialmente non le sono stati notificati. In proposito

è sufficiente constatare che, com'è stato esposto in precedenza (v. supra, punti 50 e seguenti), la ricorrente ha ammesso la propria partecipazione alle intese relative al mercato francese nel periodo 1983-1984 e che, nelle sue memorie, essa non ha mai illustrato, in modo circostanziato, quali siano gli addebiti che inizialmente la Commissione non le avrebbe notificato.

75 Questo motivo dev'essere perciò disatteso.

II — *Sulla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17*

76 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha specificato l'ammenda inflittale rispetto alle tre infrazioni di cui le ha fatto carico. In proposito, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione può imporre un'unica ammenda per diverse infrazioni (v. sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825). Questa censura dev'essere quindi respinta.

77 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l'ammenda inflittale è sproporzionata rispetto all'entità dei suoi utili, per l'insieme dei settori di attività. Il Tribunale considera che, certamente, la Commissione può tener conto di un siffatto elemento, ma questo non è il solo di cui essa debba tener conto. Inoltre, si deve ricordare che, a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può infliggere ammende da un minimo di mille ECU a un massimo di un milione di ECU; quest'ultimo importo può essere aumentato fino al 10% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese coinvolte nell'infrazione. Per determinare l'importo dell'ammenda entro questi limiti, detta disposizione prescrive che si tenga conto della gravità e della durata dell'infrazione.

Poiché la nozione di fatturato è stata interpretata dalla Corte come riferentesi al fatturato complessivo (sentenza *Musique diffusion française e a./Commissione*, loc. cit., punto 119), si deve concludere che la Commissione, la quale ha tenuto conto non già del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente, bensì unicamente del fatturato relativo alla rete saldata nella Comunità a sei, e non ha superato il limite del 10%, non ha quindi violato, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, le disposizioni dell'art. 15 del regolamento n. 17. Comunque, si deve sottolineare che la Commissione ha tenuto conto, nel fissare l'ammenda, della situazione finanziaria ed economica delle imprese partecipanti (punto 203 della Decisione). Questa censura dev'essere quindi respinta.

78 In terzo luogo, la ricorrente critica il fatto che la Commissione le abbia inflitto un'ammenda 115 volte più elevata di quella irrogata dalle autorità francesi competenti in materia di concorrenza. Il Tribunale ha già dichiarato (v. punto 28) che la Commissione poteva giungere alle proprie conclusioni in base alle prove in suo possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponevano le autorità francesi, e ch'essa non può essere vincolata dalle conclusioni di dette autorità. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del Trattato non possono in alcun caso limitare l'autonomia di cui la Commissione dispone nell'applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale (sentenza della Corte 28 marzo 1985, causa 298/83, *CICCE/Commissione*, Racc. pag. 1105, punto 27). La censura della ricorrente va quindi respinta.

79 Questo motivo dev'essere perciò disatteso.

80 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene non equa l'ammenda di 228 000 ECU inflitta alla ricorrente, in ragione della mancata partecipa-

zione di questa ad un'intesa avente lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo 1981-1982, della più breve durata della sua partecipazione alle intese poste in atto sul mercato francese nel periodo 1983-1984 e della sua mancata partecipazione ad un'intesa con la BStG sul contingentamento delle sue esportazioni in Germania. Di conseguenza, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, stabilisce in 57 000 ECU l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Sulle spese

- 81 La Commissione fa valere che, in ogni caso e indipendentemente dall'esito della controversia, essa non può essere condannata alle spese sostenute dalla Sotralentz, poiché questa ha ommesso di farne domanda nel ricorso.
- 82 In proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il fatto che solo in udienza la parte che risulta vittoriosa abbia concluso nel senso della condanna della controparte alle spese non osta a che la sua domanda venga accolta (v. sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, e conclusioni dell'avvocato generale Warner, pag. 1274; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367). «A fortiori», nella presente causa, poiché la condanna della Commissione alle spese è stata chiesta dalla ricorrente nella replica, la domanda dev'essere accolta.
- 83 Di conseguenza, bisogna basarsi sul principio dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, secondo cui la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo il n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, il Tribunale ritiene di valutare equamente i fatti decidendo che la Commissione sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) L'art. 1 della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), è annullato nella parte in cui vi si accerta la partecipazione della ricorrente ad un'intesa avente lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo 1981-1982, la sua partecipazione, dopo il giugno 1984, ad un'intesa avente lo stesso scopo, posta in essere sul mercato francese nel periodo 1983-1984, e la sua partecipazione ad un'intesa con la Baustahlgewebe GmbH, avente come scopo il contingentamento delle sue esportazioni sul mercato tedesco.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della suddetta decisione è fissato in 57 000 ECU.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente.
- 5) La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

Kirschner

Bellamy

Vesterdorf

García-Valdecasas

Lenaerts

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 1995.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Kirschner

Sommaio

Fatti	II - 1131
Svolgimento del processo	II - 1136
Conclusioni delle parti	II - 1138
Nel merito	II - 1139
Sul motivo attinente all'incompetenza della Commissione	II - 1139
Argomenti delle parti	II - 1139
Giudizio del Tribunale	II - 1141
Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato	II - 1143
I — Sul mercato in questione	II - 1143
Argomenti delle parti	II - 1143
Giudizio del Tribunale	II - 1144
II — Sull'accertamento delle intese	II - 1145
A — Sul mercato francese	II - 1145
1. Per il periodo 1981-1982	II - 1145
Atto impugnato	II - 1145
Argomenti delle parti	II - 1145
Giudizio del Tribunale	II - 1148
2. Per il periodo 1983-1984	II - 1150
Atto impugnato	II - 1150
Argomenti delle parti	II - 1150
Giudizio del Tribunale	II - 1151
B — L'intesa fra la BStG e la Sotralentz	II - 1153
Atto impugnato	II - 1153
Argomenti delle parti	II - 1154
Giudizio del Tribunale	II - 1155
Sui motivi attinenti alla violazione del diritto alla difesa ed alla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17	II - 1157
I — Sulla violazione del diritto alla difesa	II - 1158
II — Sulla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17	II - 1159
Sulle spese	II - 1161
	II - 1163